



STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IRIDE-ETS

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore d'ora innanzi CTS) è costituita la “**Associazione Culturale L'IRIDE- ETS**” (d'ora in avanti l'Associazione).

L'utilizzo dell'acronimo “ETS” è subordinato all'iscrizione dell'Associazione presso il Registro degli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Cava de' Tirreni, Traversa Oreste Di Benedetto, n. 2.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, che dovranno essere comunicate dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione si ispira al fine di promuovere e valorizzare la diffusione della cultura in tutte le sue forme, attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale come definite dall'art. 5 del CTS, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Articolo 4 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività:

- a) attività di studio, di tutela, di valorizzazione e di promozione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;
- b) favorire il dialogo tra autori, editoria e lettori;
- c) promuovere la letteratura, con particolare attenzione al mondo giovanile, anche attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi;
- d) produrre, organizzare e promuovere formazione anche finanziata, concorsi, meeting, mostre, incontri, seminari, rassegne e convegni per far conoscere e valorizzare tutto ciò che afferisce ai settori della cultura;
- e) svolgere attività editoriale su carta, web e su ogni altro tipo di supporto, attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell'ambito degli scopi perseguiti dall'Associazione;
- f) organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori culturale, formativo e affini.
- g) promuovere attività di promozione della lettura, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche;
- h) elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di integrazione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- i) valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'esercizio delle suddette attività è condizionato sospensivamente all'emanazione dei suddetti decreti.

Articolo 5 – Destinazione dell'attività

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 7 - Associati

Possono rivestire la qualità di associato tutte le persone fisiche che condividono la finalità dell'Associazione e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli Associati

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente Statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale"). Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Ciascun associato ha diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'Associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.

Articolo 9 – Recesso dell'Associato

Il recesso può essere comunicato, in qualsiasi momento e senza che siano specificate le ragioni, dall'associato al Consiglio Direttivo. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 10 – Esclusione dell'Associato

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e può essere disposta nel caso in cui l'associato sia gravemente inadempiente in relazione agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, con efficacia dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso, a meno che entro tale termine essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 11 – Morte dell'Associato

La qualità di associato viene meno a seguito della sua morte. La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 12 - Patrimonio

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 13 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporti ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 14 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 15 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati, destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati, destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 16 - Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione

Articolo 17 - Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo

Articolo 19 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione

Ogni Associato ha diritto a intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea, inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea.
- h) Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

Articolo 20 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da un terzo dei Consiglieri, oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo

Articolo 21 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 22 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti

possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri e ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera con metodo collegiale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 24 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile da tre a sette membri scelti dall'assemblea all'atto della nomina tra i propri associati. Nel suo ambito sono compresi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Esso dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri sono rieleggibili.

L'incarico è gratuito; è ammesso tuttavia il rimborso delle spese effettivamente sostenute per finalità connesse allo svolgimento dell'incarico.

In caso di cessazione dalla Carica, per qualunque motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere stesso.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 25 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei Consiglieri o dall'Organo di controllo.

La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è spedito almeno cinque giorni prima almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26 – Svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente. In mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Adunanza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di Adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione.

Articolo 27 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ne è il legale rappresentante e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli provvede a:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficace andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, ove ne ravvisi la necessità e l'opportunità;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- e) Rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) Attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 28 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per l'Amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 29 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 30 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi stabiliti dalla legge e può essere formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente.

In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi.

Le caratteristiche dei membri dell'Organo di controllo, le cause di ineleggibilità e decadenza e la loro responsabilità sono disciplinate dal CTS.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili una sola volta.

L'incarico è gratuito; è ammesso tuttavia il rimborso delle spese effettivamente sostenute per finalità connesse allo svolgimento dell'incarico.

L'Organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul funzionamento dell'Associazione. Proceede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora l'Organo di controllo sia nominato in forma collegiale, il suo funzionamento sarà disciplinato dalle corrispondenti norme previste per il funzionamento del Consiglio Direttivo.

Articolo 31 – Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno

Articolo 32- Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 33 – Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 34 – Libri Associativi

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione deve tenere:

- Libro degli Associati;
- I Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze dell'Organo di controllo
- il Registro dei Volontari.

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

L'assemblea procederà contestualmente alla nomina un liquidatore, disciplinandone i poteri.

In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 36 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore.